

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL
COMUNE DI LUCCA.**

**LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE.
INSTALLAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE.**

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001, n. 36 ed in attuazione della L.R. 6 aprile 2000, n. 54, ha lo scopo di disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Lucca, dettando norme in ordine all'installazione dei nuovi impianti, nonché alla modifica, all'adeguamento ed alla razionalizzazione degli impianti esistenti, al fine di assicurarne il corretto insediamento urbanistico/edilizio, minimizzando i rischi derivanti dall'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 2 Localizzazione degli impianti

Ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita all'interno di siti idonei, individuati in planimetrie appositamente predisposte che saranno parti integranti del presente regolamento, ed in particolare su aree prioritariamente di proprietà comunale. Sempre al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile, e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune può individuare siti attrezzati per la collocazione degli impianti, espropriando le aree correlate, che rimangono di proprietà pubblica, da concedere a titolo oneroso ai gestori telefonici.

Ove non sia possibile situare i nuovi impianti su aree di proprietà comunale, gli stessi potranno essere collocati su immobili e aree a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. In tali casi il Comune valuterà prioritariamente, acquisito il parere dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 14, quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.

Non è consentita l'installazione di stazioni radio base nei siti sensibili di cui all'art. 3, e in prossimità di elettrodotti, se questi insistono su aree residenziali.

L'installazione di simili impianti non è altresì consentita sui monumenti e sui beni immobili sottoposti ai vincoli ed alle tutele di cui al D. Lgs. 42/04, salvo che la stessa non sia funzionale all'attuazione del principio di minimizzazione.

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con le modalità e gli accorgimenti necessari a garantirne la compatibilità con gli interessi tutelati, e comunque nel rispetto del presente regolamento.

L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle previsioni del presente regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata, e dovrà essere assoggettata all'approvazione del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 14.

ART. 3 Siti sensibili

Per siti sensibili si intendono quelli assoggettati a tutela storico-architettonica e paesaggistico-ambientale, nonché quelli caratterizzati da particolare densità abitativa, ed ancora quelli in cui ricadono fabbricati e impianti di qualsiasi genere che ospitano persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Tra i siti sensibili di quest'ultimo tipo ricadono:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) le scuole di ogni grado e tipo;
- c) gli ospedali e le case di cura;
- d) le case di riposo per anziani;
- e) i centri di accoglienza;
- f) parchi gioco;
- g) carceri.
- h) luoghi destinati alla residenza.

Nei siti sensibili e/o in corrispondenza di essi non è ammessa l'installazione di alcun impianto di telefonia mobile.

ART. 4 Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB debbono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici (es. applicazione di fibre ottiche, applicazione di antenne con i lobi secondari di emissione schermati, ecc.).

Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai CEM , è obbligatorio l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori, sempre che siano rispettati i limiti di emissione che, in tal caso, dovranno essere valutati considerando complessivamente i contributi delle emissioni di ogni singolo impianto.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni CEM.

Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere individuati con targhetta in materiale metallico indicante:

- a) data di installazione dell'impianto;
- b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
- c) tipo impianto;
- d) potenza massima emessa;
- e) frequenze utilizzate.

ART. 5 Atto amministrativo legittimante

a) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ivi comprese le stazioni radio base per la telefonia mobile, sono subordinate, visto l'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la L.R. 52/99 e sue successive integrazioni e modificazioni al rilascio del permesso di costruire .

Il permesso di costruire è ad ogni effetto titolo imprescindibile per la realizzazione e l'utilizzo degli impianti in questione, salvo ogni diritto dei terzi.

La procedura di rilascio dell'atto amministrativo legittimante è di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive

ART. 6 Documentazione

Le istanze per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitanti di cui all'art. 5, devono essere proposte allo Sportello Unico del Comune di Lucca, e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

a) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente), del progettista, del direttore dei lavori, della ditta esecutrice.

- b) Estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo.
- c) Una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità al progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto.
- d) Una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi della legge 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i valori di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente e i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento; il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica).
- e) Dichiarazione firmata dal gestore, autenticata nelle forme di legge, con la quale si attesta che la "progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili".
- f) Dichiarazione firmata dal gestore, autenticata nelle forme di legge, con la quale si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune, commisurata al valore dell'impianto ed ai costi della sua rimozione e bonifica del sito.
- g) Atto unilaterale d'obbligo con il quale il titolare dell'atto legittimante si impegna a rimuovere l'impianto, a propria cura e spese, qualora l'Autorità sanitaria competente ritenga l'impianto medesimo dannoso e pregiudizievole per la salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate, oppure a seguito dell'emanazione di nuove norme che impongano nuovi e più restrittivi limiti di contenimento delle emissioni previste.
- h) **Progetto edilizio**, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento edilizio comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

- 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto
- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e

modello dell'antenna trasmittente

- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente
- 6) caratteristiche di irradiazione delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, guadagno dell'antenna (valore isotropico in decibel), altezze dell'asse di massima irradiazione dall' asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna
- 7) massima potenza ammessa in antenna
- 8) massima potenza irradiata
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza
- 10) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emittenza sono installati nella zona interessata
- 11) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto; tali misure di fondo devono comprendere almeno dieci rilievi per ogni direzione di puntamento progettato effettuati nei piani più alti delle abitazioni comprese nel raggio di 300 m dal nuovo insediamento; le misure devono essere effettuate di preferenza nei poggioli e nei terrazzi degli appartamenti, al fine di cercare i punti di maggiore intensità di segnale; i rilievi dovranno essere effettuati nelle ore di maggiore traffico telefonico, per ciascuna misurazione dovrà essere prodotta apposita monografia del punto di origine del rilievo
- 12) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento (sarebbe preferibile che il software fosse del tipo indicato dalla norma CEI 211-10 variante 1 o successive modifiche). Il software deve consentire ed eseguire, per una valutazione il più possibile cautelativa, la previsione della situazione di esposizione sia in campo libero che con gli eventuali effetti di rifrazione ed attenuazione delle onde elettromagnetiche ad opera di tutti gli ostacoli

incontrati.

- 13) Documentazione fotografica completa dello stato di fatto (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- 14) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre stazioni radio base eventualmente presenti nel raggio di 1 Km dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

ART. 7 Istruttoria

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, competente all'istruttoria, acquisisce i pareri:

- a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altri impianti SRB. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'adeguamento dell'impianto ai criteri tecnici di minimizzazione dell'esposizione fissati dal Comune, nonché, in via previsionale, l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento (nel caso di applicazione di celle calde);
- b) dell'AUSL, cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza;
- c) del Genio Civile;
- d) dei Vigili del Fuoco;
- e) della SBAAAS, ove occorrente;
- f) dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 8 Attestazione di conformità (certificato di regolare esecuzione)

La messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione da parte del Direttore dei Lavori di una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto

al progetto autorizzato.

Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotto, da professionista abilitato, certificato di collaudo, attestante che l'impianto, così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato. Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnico abilitato, competente in materia (Edile,Meccanica,Elettrotecnica) che dovrà risultare estraneo al progetto realizzato.

ART. 9 Programma di razionalizzazione e sviluppo delle reti di telefonia mobile

Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, i gestori delle reti di telefonia mobile dovranno far pervenire al Comune di Lucca, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a cadenza biennale, entro il 30 di settembre, un programma di razionalizzazione e sviluppo delle reti, contenente:

- a) una planimetria generale in scala 1:5000 – 1:10000;
- b) l'ubicazione dei siti in servizio;
- c) i dati tecnici relativi agli impianti esistenti e l'individuazione delle aree in cui si chiede di localizzare i nuovi o trasferire quelli esistenti.

Il Comune di Lucca, avvalendosi dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 14, analizzerà il programma di razionalizzazione e procederà alla localizzazione dei nuovi siti nell'intento di realizzare la minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

La Giunta Comunale approverà il programma entro il 30 dicembre di ciascun biennio, verificato il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Il primo programma di razionalizzazione e sviluppo dovrà essere trasmesso al Comune di Lucca entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART 10 Impianti mobili

E' vietata l'installazione di stazioni base mobili per la telefonia cellulare se non a scopo sperimentale, esclusivamente a tempo determinato, espressamente autorizzata dal Comune nelle sole aree individuate dal presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni.

Le installazioni in argomento sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

ART. 11 Impianti esistenti

Per gli impianti esistenti già installati in siti sensibili i gestori dovranno attivarsi al fine di procedere alla loro rimozione/rilocalizzazione nell'ambito del programma di razionalizzazione e sviluppo di cui al precedente art. 9, e comunque entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo indicazioni e proposte migliorative del Comune.

Per gli impianti esistenti già installati su edifici vincolati, per i quali era prevista l'autorizzazione all'installazione ex art. 151 del D.Lgs. 490/99 (prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali), esclusi quelli vincolati ai sensi del Titolo I del medesimo decreto (prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei beni culturali), per i quali vale quanto previsto al comma precedente, i gestori dovranno acquisire entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il parere favorevole della SBAAAS. Nel caso in cui non venga concesso gli impianti dovranno essere rimossi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, salva la loro rilocalizzazione nell'ambito del programma di razionalizzazione e sviluppo.

Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, volte alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'avvenuto adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni del presente regolamento deve essere provato tramite una attestazione dell'ARPAT relativa alle nuove caratteristiche degli impianti medesimi.

In caso di dismissione dell'impianto, per qualunque causa, il gestore dovrà provvedere a sue spese, alla bonifica del sito ed al ripristino delle condizioni precedenti l'intervento.

ART. 12 Attività di controllo

Il Comune, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., dell'AUSL, o di altri enti, e del Comando di Polizia Municipale, o anche di esperti qualificati, ciascuno per le proprie competenze, provvederà alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e

prescrizioni previste nell'atto amministrativo per l'impianto in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità dettati dal presente regolamento.

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente l'Amministrazione concederà il termine previsto dalla L.R. n. 54/2000 per il ripristino delle condizioni prescritte.

Scaduto inutilmente tale termine, il Sindaco potrà procedere ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, ordinando la disattivazione dell'impianto.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L. 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

I dati risultanti dall'attività di controllo verranno utilizzati per l'istituzione di un catasto delle emissioni SRB, informatizzato e progressivamente aggiornato, accessibili ai cittadini.

I dati di cui sopra saranno utilizzati dall'AUSL per studi epidemiologici, iniziative di educazione sanitaria, monitoraggio e valutazione dell'esposizione dei cittadini ai CEM indoor.

Gli enti a ciò preposti dovranno provvedere al monitoraggio continuo delle emissioni elettromagnetiche delle antenne presenti sul territorio. (¹)

ART. 13 Sanzioni amministrative

Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza di titolo legittimante è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da Euro 2.582,28 ad euro 10.329,14. (²)* In tal caso sarà comunque ordinata la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento è soggetta alla sanzione del pagamento di *una somma da Euro 2.582,28 ad euro 10.329,14. (³)*

In tal caso sarà comunque ordinata la sospensione dell'autorizzazione, con assegnazione di un termine per la messa a norma dell'impianto.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni contenute nell'atto legittimante o di quelle successivamente impartite dall'Amministrazione dà luogo alla revoca dell'atto

¹ Emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2004

² il comma è stato modificato – così come il successivo comma 2 – a seguito di emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2004.

³ Vedi nota precedente.

legittimante medesimo ed all'immediata cessazione dell'esercizio dell'impianto.

ART 14 Osservatorio permanente

Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, è istituito un Osservatorio Comunale Permanente con funzione propositiva e consultiva con parere obbligatorio costituito dai seguenti componenti:

- Sindaco;
- assessore all'urbanistica;
- presidente della commissione urbanistica comunale;
- assessore all'ambiente;
- dirigente dell'area tecnica;
- responsabile del servizio urbanistica;
- rappresentanti dell'ARPAT e dell'ASL;
- rappresentanti dei comitati cittadini;
- rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
- rappresentanti delle circoscrizioni interessate.
- *n. 2 consiglieri comunali di cui uno di maggioranza e uno di minoranza. (⁴)*

L'Osservatorio si propone come strumento permanente d'informazione, di formazione e di educazione a favore del cittadino in un contesto di sviluppo sostenibile armonioso nell'applicazione e l'uso di continue innovazioni tecnologiche nel settore della telefonia mobile.

L'Osservatorio permanente può avvalersi di consulenti esterni ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici degli stessi rappresentanti, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ad acquisire informazioni necessarie per verificare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

L'Osservatorio dovrà riunirsi con cadenza di norma semestrale per sottoporre all'Amministrazione comunale gli eventuali aggiornamenti del piano impianti, in relazione alle innovazioni tecnologiche e alle richieste dei gestori

L'Osservatorio provvederà a relazionare al Consiglio comunale sull'attività svolta.

Allo scopo di finanziare le attività dell'Osservatorio permanente, il Comune di Lucca istituirà un apposito fondo attraverso adeguati prelievi dai canoni e dai proventi derivanti

⁴ Emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 giugno 2004

dall'installazione degli impianti di che trattasi.

Art.15. Disposizioni transitorie

Nelle 18 aree preferenziali individuate dal progetto del PRAEET e previste alla data odierna, in via transitoria, si dispone quanto segue :

- a) per i siti ubicati nelle aree preferenziali con iter autorizzativi già completati i gestori possono iniziare le relative procedure di installazione delle S.R.B;
- b) per i siti ubicati nelle aree preferenziali con iter autorizzativi in via di definizione il Comune, completerà le procedure amministrative con le modalità previste precedentemente all'entrata in vigore della presente Variante al Regolamento Urbanistico; il permesso di costruzione sarà necessario nei soli casi di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria che comportino la realizzazione di infrastrutture per gli impianti S.R.B.

Sono annullate le procedure autorizzatorie definite o in via di definizione riferite a siti ubicati in aree di ricerca dei gestori non rientranti nelle 18 aree preferenziali individuate attualmente dal progetto PRAEET e i cui relativi impianti non siano completamente installati ed in funzione alla data di approvazione della presente Variante al Regolamento Urbanistico; qualunque eventuale futura utilizzazione di uno qualunque dei siti sopra definiti dovrà essere preventivamente approvato secondo le procedure definite dalla presente Variante al Regolamento Urbanistico.

ART. 16 Entrata in vigore

La presente Variante al Regolamento Urbanistico entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.